

REGOLAMENTO (CEE) N. 2373/88 DELLA COMMISSIONE**del 29 luglio 1988****che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la dodicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3129/87**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/88 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio di oliva ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3129/87 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 834/88 ⁽⁵⁾, è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3129/87 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione;

che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui offerte si collochino a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la dodicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3129/87 modificato, sono fissate nel allegato sulla base delle offerte presentate sino al 23 luglio 1988.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 296 del 21. 10. 1987, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 85 del 30. 3. 1988, pag. 22.